

Prot. n° 6966/p/ep

Roma, 8 gennaio 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 1/2016

Oggetto: trasmissione accordo CIG apprendisti

Si trasmette, in allegato, il testo dell'accordo sottoscritto il 22 dicembre scorso da tutte le Associazioni del settore in merito all'abrogazione, dal 1° settembre 2015, delle disposizioni e delle contribuzioni relative alla Cassa integrazione ordinaria per gli apprendisti.

Cordiali saluti

Il Direttore
Mauro Miracapillo


Allegato: 1

ACCORDO NAZIONALE

Addì 22 dicembre 2015, in Roma

tra

l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ACI-Produzione e Lavoro, ANAEPA Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM

e

la Feneal-UIL, la Filca-CISL, la Fillea-CGIL

- visto l'Accordo 4 dicembre 2008 con cui ANCE e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL hanno demandato alle parti sociali territoriali la definizione e l'attuazione operativa in materia di prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;
- tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 92 del Ccnl per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1° luglio 2014 in merito alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria apprendisti che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2009, a carico delle imprese che impegnano lavoratori con contratto di apprendistato il versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo in Cassa Edile pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore;
- visto l'articolo 17 dell'allegato "D" - *Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti* - così come modificato dall'Accordo del 6 maggio 2013 nonché quanto stabilito nell'Allegato "L" del Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini sottoscritto da ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, che prevedevano dal 1° gennaio 2009, una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale (CIGO) dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi metereologici;
- visto l'art. 31 del CCNL Cooperative del 1° luglio 2014
- visto l'art. 94 – *Disciplina dell' Apprendistato* - del CCNL ANIEM, ANIER – FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 28 ottobre 2013 in materia di "*Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti*"
- visto l'art. 94 del CCNL Confapi ANIEM, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del 12 novembre 2014, ed in particolare il punto "*Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti*"

considerato

- ✓ che l'art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/15, in vigore dal 24 settembre 2015, riconosce in favore dei lavoratori attualmente assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria;
- ✓ che per i lavoratori apprendisti di cui sopra trovano applicazione anche le norme previste dall'art. 2, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 148/15 che impongono ai datori di lavoro gli obblighi contributivi, previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari, verso l'INPS;

si conviene quanto segue

a decorrere dal 1° settembre 2015 sono abrogate le disposizioni in materia di Cassa Integrazione Ordinaria per gli apprendisti:

- di cui all'art. 92 del Ccnl per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1° luglio 2014 (apprendistato);
- di cui all'articolo Art. 17 dell'Allegato "D" (Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti) e l'Allegato "L" del Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;
- di cui all'art. 31 del CCNL Cooperative del 1° luglio 2014;
- il punto "Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti" dell'art. 94 – *Disciplina dell' Apprendistato* - del CCNL ANIEM ANIER Confimi 28 ottobre 2013.
- il punto "Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti" dell'art. 94 del CCNL Confapi ANIEM del 12 novembre 2014;

Conseguentemente gli obblighi contributivi in Cassa Edile correlati alle disposizioni sopra indicate cessano di operare dal 1° settembre 2015.

Sono demandati alle parti sociali territoriali, in presenza di avanzi di gestione o di situazioni deficitarie in essere, eventuali accordi compensativi.

Letto, confermato e sottoscritto,

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



ACI – PRODUZIONE E LAVORO



ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA



CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI




CLAAI



ANIEM Confimi



ANIER Confimi




CONFAPI ANIEM



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL

